

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 settembre 2003**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Aracu, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, De Laurentiis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fanfani, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Matusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzoni, Micciché, Michelini, Milioto, Molgora, Motta, Nan, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Sergio Rossi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Aracu, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Bielli, Biondi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, De Laurentiis, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fanfani, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Mar-

tinat, Martino, Matusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzoni, Micciché, Michelini, Milioto, Molgora, Motta, Nan, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Sergio Rossi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge:

In data 24 settembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FALANGA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione delle commissioni provinciali di certificazione di bilancio » (4303);

PISAPIA: « Modifica all'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di composizione dei consigli giudiziari presso le corti di appello » (4304);

GUERZONI: « Adeguamento dei trattamenti pensionistici dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra » (4305);

ANGELA NAPOLI: « Istituzione della vicedirigenza scolastica » (4306).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge:

In data 24 settembre 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Proroga della legge 29 dicembre 2000, n. 413, concernente adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999 » (4302).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Senato.

In data 24 settembre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1973. — MOLINARI; VOLONTÈ ed altri; MISURACA e AMATO; LOSURDO ed altri; DE GHISLANZONI CARDOLI ed altri; PECORARO SCANIO ed altri; MARRINI ed altri: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato » (*approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato*) (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660-B);

S. 2254. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3618-B).

In data 25 settembre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 553-1658-1712-1749: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPECCHIA ed altri; MANFREDI ed altri; TURRONI ed altri; CUTRUFO: « Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente » (*approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato*) (4307).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 553-1658-1712-1749. — PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPECCHIA ed altri; MANFREDI ed altri; TURRONI ed altri; CUTRUFO: « Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente » (*approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato*) (4307) *Parere delle Commissioni VII e VIII.*

II Commissione (Giustizia):

CENTO: « Concessione di indulto per le pene relative a reati di terrorismo » (4188) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999 » (4232) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

VIII Commissione (Ambiente):

FATUZZO: « Disposizioni per la bonifica del territorio di Biancavilla » (4270) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

GAMBINI ed altri: « Disposizioni in favore dell'industria dell'automobile » (3693) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del*

regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive):

CIALENTE ed altri: «Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica» (3723) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.*

Assegnazione del disegno di legge comunitaria.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-ter del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

S. 2254. — «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003» (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3618-B) — *Parere delle Commissioni permanenti I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 284 del 10 – 30 luglio 2003 (doc. VII, n. 343).

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo:

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 285 del 10 – 30 luglio 2003 (doc. VII, n. 344)

con la quale;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata – nella parte relativa alla computabilità dei periodi di assenza per infortunio sul lavoro – dal tribunale di Rossano, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevata – nella parte relativa alla computabilità dei periodi di assenza per malattia – dal medesimo tribunale di Rossano, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Sentenza n. 291 del 10 luglio 2003 - 04 agosto 2003 (doc. VII, n. 345);

con la quale:

riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 68, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sollevata – in riferimento agli articoli 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104 della

Costituzione — dal tribunale di Alessandria e dal tribunale di Taranto, e in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione dalla Corte di cassazione;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera dell'11 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: PAROLO ed altri n. 9/3905/2 e MARTINELLI ed altri n. 9/3905/3, concernenti la proroga delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie nella provincia di Alessandria e PATRIA ed altri n. 9/3905/7, concernente disposizioni a favore degli enti locali colpiti da calamità naturali, modificati e accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 maggio 2003.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

n. 93271 — *alla III Commissione (Esteri);*

n. 62825 — *alla VIII Commissione (Ambiente).*

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 12 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ERCOLE ed altri n. 9/3961/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 giugno 2003, concernente le misure di prevenzione della sindrome respiratoria acuta severa (SARS).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 18 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero», la relazione sullo stato di attuazione della legge stessa, per l'anno 2002 (doc. LXXXV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse

alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

due decreti in data 29 agosto e 22 settembre 2003 del ministro degli affari esteri *alla III Commissione (Esteri)*;

sette decreti in data 1° aprile, 8 maggio, 9 giugno, 11 giugno, 19 giugno, 18 luglio, 21 luglio 2003 e due decreti in data 23 luglio 2003 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione (Trasporti)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione per-

manente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

un decreto in data 22 settembre 2003 del ministro degli affari esteri *alla III Commissione (Esteri)*;

un decreto in data 10 giugno 2003, undici decreti in data 30 giugno 2003, due decreti in data 3 luglio 2003, un decreto in data 22 luglio 2003, due decreti in data 23 luglio 2003 e tre decreti in data 29 agosto 2003 del ministro delle attività produttive *alla X Commissione (Attività produttive)*;

un decreto in data 31 luglio 2003 del ministro delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B)

(A.C. 310 ed abb. – Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 3) inserire i seguenti:

« 4) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

5) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

6) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che

raccogliono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali. »

15. 60. Colasio, Tidei, Adduce, Titti De Simone, Carra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il numero 11) inserire i seguenti:

« 11-bis) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-ter) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-quater) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubbli-

città che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali. »

15. 61. Colasio, Raffaldini, Titti De Simone.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in lingua francese, inglese e tedesca nelle città di Roma e Milano.

17. 16. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in lingua albanese per i bambini immigrati.

17. 15. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in lingua giapponese per la città di Roma.

17. 14. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in lingua francese in tutte le maggiori capitali.

17. 13. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in lingua inglese in tutte le maggiori capitali.

17. 12. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole da: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: l'emittenza televisiva via etere in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

25. 3. Colasio, Grignaffini, Tidei, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole da: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: e dell'imparzialità dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, coloro che hanno la proprietà o comunque il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle seguenti categorie di imprese: a) concessionarie private per l'emittenza radiofonica o televisiva in ambito nazionale

o locale; *b*) imprese editrici di quotidiani o periodici o agenzie di stampa; *c*) imprese di raccolta di pubblicità commerciale; *d*) altri servizi erogati in regime di concessione, non possono essere titolari di cariche di governo.

25. 4. Colasio, Tidei, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole da: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: , la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono i criteri specifici ai quali debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

25. 7. Gentiloni Silveri, Colasio, Raffaldini, Titti De Simone, Pasetto, Carra.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5. 17 Titti De Simone, 10.8 Rognoni, 17. 1 e 17.3 Datomas, 17. 2 Kessler, 17. 6 Boato, 17. 11, 17. 12, 17. 13, 17. 14, 17. 15 e 17. 16 Colasio, in quanto succettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « programmi televisivi » e « programmi radiofonici » l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione « programmi » riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;

b) « programmi-dati » i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative *teletext* e le pagine di dati;

c) « operatore di rete » il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

d) « fornitore di contenuti » il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

e) « fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato » il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

f) « accesso condizionato » ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio

protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

g) « sistema integrato delle comunicazioni » il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione;

h) « servizio pubblico generale radiotelevisivo » il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;

i) « ambito nazionale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;

l) « ambito locale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato « regionale » o « provinciale » quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione « ambito locale » riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

m) « opere europee » le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL PROVVEDIMENTO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 2.

(Definizioni).

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: e dalle altre norme di riferimento.

2. 1. Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , e l'emittente non trasmette in altri bacini.

2. 2. Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Posizione del Governo sul sistema di gestione dei rifiuti)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 aveva individuato nelle province e nelle regioni gli enti ai quali demandare il compito di predisporre i piani per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (compiti sostanzialmente confermati dal decreto legislativo n. 22 del 1997);

il legislatore nazionale aveva attribuito questa competenza alle province e alle regioni, e non ai comuni, per l'evidente ragione che in ogni comune si producono rifiuti urbani, ma che in nessun comune si desidera la costruzione di una discarica;

fin dall'ottobre 1989 la provincia di Modena aveva adottato il proprio piano, approvato poi dalla regione Emilia-Romagna, individuando i siti idonei per la costruzione di discariche, tra cui quello in località Cava La Quercia, nel territorio del comune di Prignano. Sul progetto di quel piano si era espresso favorevolmente e all'unanimità il consiglio comunale di Prignano con la delibera del 29 luglio 1989;

la scelta operata dalla provincia di Modena, nella quale si concretizzava il coerente esercizio delle funzioni programmatiche ed organizzative ad essa

demandate dalla legge, appare ancor più significativa sul piano politico, se si considera che:

a) il fenomeno delle discariche abusive, oggettivamente favorito dal mancato esercizio delle funzioni di programmazione e di vigilanza, resta in Italia gravissimo: si parla di poco meno di 5.000 discariche abusive per una superficie totale di circa 19.000.000 metri quadri;

b) nel gennaio 2003 l'Ocse ha censurato l'Italia proprio per il largo uso che ancora si fa nel nostro Paese di discariche fuori norma;

soltanto perché, com'è avvenuto in Emilia-Romagna, c'è stato chi si è posto per tempo i problemi e per tempo ha individuato le soluzioni, anche a costo di sacrifici da parte delle comunità locali, si è potuto gestire in questi quindici anni le innumerevoli emergenze ambientali e sanitarie verificatesi in altre aree del Paese. A maggio 2003, per citare l'ultimo caso, la regione Emilia-Romagna ha accettato, con lo spirito di solidarietà che da sempre la contraddistingue, di smaltire 50.000 tonnellate di rifiuti della Campania, ricevendo per questo il grazie, credo sincero, del ministro interpellato;

l'adozione del piano rifiuti da parte della provincia di Modena, tra i primissimi in Italia, aveva dunque rappresentato, se non un atto di coraggio politico, sicuramente un atto di coerente e previdente assunzione di responsabilità da parte degli amministratori provinciali ed il ministro interpellato non dovrebbe avere grandi difficoltà a riconoscere almeno questo dato oggettivo;

il ministro interpellato, infatti, ha più volte richiamato pubblicamente in questi due anni la politica al « dovere di scegliere »;

così a Roma il 29 ottobre 2002, presentando il rapporto rifiuti 2002, il ministro interpellato concludeva il suo intervento, denunciando che, « non appena si individua un sito dove costruire un impianto (nel caso specifico si trattava di un inceneritore), nasce un comitato contro, ma la politica deve decidere »;

così a Reggio Calabria l'11 febbraio 2003, partecipando ad un convegno sui cinque anni di emergenza rifiuti vissuti dalla regione Calabria, il ministro interpellato affermava che « il futuro è comunque il ritorno al regime ordinario di responsabilità istituzionale e bisogna avere il coraggio di scegliere... Certamente — continuava il ministro interpellato — il cittadino ha il diritto di esprimersi e di concorrere alle scelte che riguardano il proprio territorio, ma i vari comitati non sempre fanno corretta informazione. Insomma, la politica deve scegliere, utilizzando la scienza nel migliore dei modi. Il politico, però, non può mediare in eterno, altrimenti si accumulano enormi ritardi che sono i cittadini per primi a pagare »;

così ancora il 24 giugno 2003, cioè il giorno prima di rispondere in Parlamento all'interrogazione dell'onorevole Emerenzio Barbieri, il ministro interpellato ribadiva che sulla scottante questione dell'individuazione del sito nazionale per il deposito dei rifiuti radioattivi « i tempi non si possono dilazionare ma anzi la politica ha il dovere di scegliere. È una decisione difficile, sofferta, ma che abbiamo l'obbligo di prendere. La politica è fatta anche per questi appuntamenti »;

risultano, quindi, inspiegabili le parole pronunciate ventiquattro ore dopo dal ministro interpellato circa le ordinanze del sindaco di Prignano, protagoniste in negativo di intollerabili e costosissimi ritardi e rinvii, giudicate legittime; il ministro interpellato riteneva « doveroso » riferire al Parlamento che « un comitato di citta-

dini ha presentato un ricorso... e il Tar ha accolto la richiesta del comitato », omettendo che la decisione del Tar riguarda l'esclusione di una fascia marginale di terreni, che non compromette la realizzazione della discarica, tanto più che la provincia di Modena aveva già provveduto in tal senso nelle prescrizioni dettate al momento dell'approvazione del progetto per la costruzione della discarica di Prignano;

la localizzazione della discarica di Prignano avvenne, dunque, con l'adozione del piano rifiuti del 1989 (e fu confermata dalla provincia di Modena nel 1996, in sede di aggiornamento del piano, con la specifica che nell'impianto da costruire avrebbero potuto essere conferiti solamente rifiuti pretrattati) e con il parere favorevole del comune interessato;

inoltre, risulta per atti documentali, e se così non fosse il ministro interpellato lo smentisca, che l'acquisto da parte della società Compagnia ambientale s.r.l. delle quote della società M+S s.r.l., già titolare della proprietà dell'area dell'ex Cava la Quercia, comportò la contestuale assunzione degli oneri derivanti dalla sua esposizione debitoria e, in particolare, dalla sussistenza di crediti di diversi istituti bancari, garantiti da ipoteche, per un ammontare complessivo di circa 2 miliardi di vecchie lire;

sono dunque destituite di ogni fondamento le illazioni e le accuse dirette a presentare quella operazione commerciale tra privati come un acquisto per poche decine di milioni di vecchie lire, accompagnata da un passaggio di denaro « sotto banco ». Il ministro interpellato sa, infatti, che le puntuali indagini, svolte dalla guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, si sono da tempo concluse con la decisione del tribunale di Modena di non luogo a procedere nei confronti della società Compagnia ambientale s.r.l. e con l'accertamento che nessun reato, anche solo di natura fiscale, è stato commesso dalla società medesima;

risulta infine per atti documentali, e se così non fosse il ministro interpellato lo

smentisca, che la stipula dei rogiti di acquisto in parola avvenne in data 26 luglio 1991, quasi due anni dopo l'adozione del piano rifiuti da parte della provincia di Modena;

al ministro interpellato risulta per atti documentali, e se così non fosse lo smentisca, che non ad un privato compiacente, né ad una fantomatica società collegata alla lega delle cooperative, ma ad una qualificata società di servizi, la S.A.T. di Sassuolo, aperta a tutti i comuni del comprensorio, venne demandata dalla provincia e dalla regione la progettazione e la costruzione della discarica;

risulta per atti documentali, e se così non fosse il ministro interpellato lo smentisca, che, in ottemperanza di una decisione assunta dalla provincia di Modena, la S.A.T. avviò le procedure di esproprio dei terreni interessati. Questa scelta non solo garantiva e garantisce il massimo di trasparenza delle procedure e di adesione all'interesse pubblico, ma rende palese la strumentalità delle elucubrazioni di chi agitava ed agita accuse di speculazioni finanziarie legate all'eventuale acquisto dei terreni a trattativa privata da parte della S.A.T.;

proprio per iniziare la procedura di espropriazione dei terreni, la S.A.T. presentava istanza al comune di Prignano per l'emissione del decreto di occupazione di urgenza finalizzato all'esproprio dell'area individuata per la costruzione della discarica, rendendo così possibile l'espletamento del primo atto procedurale necessario alla determinazione del valore dei terreni da espropriare, vale a dire la redazione dello stato di consistenza dei terreni;

il sindaco di Prignano respingeva per due volte le richieste della S.A.T. di emissione del decreto di occupazione di urgenza, fino a rendere indispensabile l'intervento in via sostitutiva della regione, la quale prima invitava formalmente il comune di Prignano ad emettere il provvedimento e, quindi, lo adottava essa stessa, autorizzando nel contempo i tecnici della

S.A.T. ad eseguire i rilievi necessari alla redazione dello stato di consistenza dei terreni;

risulta per atti documentali, e se così non fosse il ministro interpellato lo smentisca, che nell'area interessata non sussiste nessun vincolo archeologico e che relativamente all'ipotizzata presenza di resti di corpi umani, la procura di Modena ordinò il sequestro dei terreni e condusse direttamente un'indagine, che si concluse nel 1993 con esito nullo;

al ministro interpellato risulta per atti documentali, e se così non fosse lo smentisca, che non già per una peraltro inesistente violazione di vincoli ambientali, idrogeologici o di qualsiasi altro genere — come erroneamente affermato dall'onorevole Emerenzio Barbieri nell'interrogazione 3-02409 del 24 giugno 2003 —, ma denunciando un'altrettanto inesistente situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica, il sindaco di Prignano emetteva, il giorno precedente a quello fissato per il sopralluogo dei tecnici della S.A.T., un'ordinanza contingibile ed urgente, con la quale vietava l'accesso ai luoghi oggetto dei rilievi;

la regione Emilia-Romagna impugnava davanti al tribunale amministrativo regionale l'ordinanza del sindaco di Prignano, chiedendone ed ottenendone la sospensione il 12 novembre 1998; sei giorni dopo, il 18 novembre 1998, il sindaco di Prignano revocava la sua ordinanza, rilevando che appariva attenuata la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica derivante dalla possibilità di manifestazioni della cittadinanza contro la discarica; nei successivi sei mesi venivano fissate via via nuove scadenze per l'effettuazione dei rilievi, ma in prossimità delle date fissate il sindaco di Prignano emetteva ulteriori tre ordinanze per vietare l'accesso ai luoghi interessati dai rilievi;

al ministro interpellato risulta per atti documentali, e se così non fosse lo smentisca, che al di là delle libere opinioni e delle opinioni a ruota libera, sulla legittimità delle ordinanze del sindaco di Pri-

gnano, cioè sulla loro conformità alla legge, si è finalmente pronunciato il competente ufficio dello Stato, cioè il tribunale di Modena — al quale ufficio dello Stato tutti devono rispetto —, che con sentenza del 5 maggio 2003 ha dichiarato non la legittimità, ma la falsità delle ordinanze del sindaco di Prignano;

egli, forse mal consigliato, ha così subito una condanna a 10 mesi di reclusione (sospesa per 5 anni), oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni da lui provocati con le medesime ordinanze, per avere impedito ai tecnici incaricati di fare il loro dovere, accedendo ai luoghi dove dovevano eseguire i rilievi;

su questa sentenza si è tentato di alzare il solito polverone e c'è stato chi, come il ministro Giovanardi, sentito come testimone nel processo, si è lamentato del fatto che « non sia stato tenuto in nessun conto il fatto che un ministro abbia testimoniato di avere vissuto uno stato di alta tensione »;

ma qui, ministro Matteoli, non è questione di autorità, ma di verità di atti compiuti in violazione della legge;

attualmente, mentre si è in attesa dell'esito dell'appello proposto contro la citata sentenza del tribunale amministrativo regionale, la provincia di Modena ha confermato, con delibera del 17 dicembre 2002, la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità della realizzazione della discarica ed ha disposto l'ennesima proroga del termine di inizio e fine lavori per la realizzazione dell'opera e per il compimento dei relativi atti espropriativi —:

se non ritenga di dover confermare, insieme all'auspicio già espresso nella citata seduta della Camera dei deputati di una serena composizione della vicenda, due punti politici essenziali da lei stesso ripetutamente richiamati in questi mesi:

a) che è fondamentale, per la definizione di un sistema efficace di governo dei rifiuti, che i soggetti ai quali sono attribuiti i compiti di pianificazione e di

programmazione (compreso quello del quale oggi parliamo, ossia dell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti) siano concretamente messi in condizione di esercitarli. Responsabilmente, certo, valutando appieno tutti i dati di conoscenza tecnico-scientifici ed avendo il massimo spetto dei cittadini, che hanno il diritto di esprimersi e di concorrere alle scelte che riguardano il proprio territorio, ma avendo piena consapevolezza dell'ineludibile « dovere di scelta » che è posto in capo alla politica;

b) che i no pregiudiziali, le manovre e gli atti ostruzionistici (men che meno le violazioni di legge), le attività di non corretta informazione e — per rimanere alle dichiarazioni del ministro interpellato — le « eterne mediazioni politiche » nuociono gravemente alla realizzazione di un moderno sistema integrato di gestione dei rifiuti, « provocano enormi ritardi che sono i cittadini per primi a pagare » e minano la credibilità e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

(2-00870) « Manzini, Innocenti ».

(1° agosto 2003)

(Sezione 2 — Procedura di concessione dell'acqua dei fiumi abruzzesi Pescara, Sangro e Vomano alla società AMP)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

in data 15 luglio 2003 è stata presentata un'interrogazione a risposta immediata al ministro interpellato, per chiedere, sulla base delle argomentazioni ivi riportate, l'annullamento della procedura di concessione dell'acqua dei fiumi abruzzesi Pescara, Sangro e Vomano alla società Amp, messa in essere con ordinanza n. 3 del 18 febbraio 2003 della direzione tutela delle acque del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;